

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

C.N. 28365

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia	- Presidente -
Dott. LEONE Margherita Maria	- Consigliere -
Dott. GARRI Fabrizia	- Consigliere -
Dott. CINQUE Guglielmo	- Consigliere -
Dott. CASO Francesco Giuseppe L.	- rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6197/2020 proposto da:

DNJIE (domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte
Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea DANTI;
- ricorrente -

contro

il MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici
domicilia in Roma alla Via dei Portoghesi, n. 12;
- intimato -

avverso il decreto del Tribunale di Roma, depositato il 13.1.2020, R.G. n.
31108/2018;

LA CORTE, visti gli atti e sentito il consigliere relatore:

RILEVA

che:

1) con il decreto in epigrafe indicato, il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso con il quale Dnjie proveniente dal Gambia, si era opposto al provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva respinto la sua domanda di protezione internazionale in tutte le sue forme (principale, sussidiaria e umanitaria).

2) avverso detto provvedimento, il Dnjie ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

3) Il Ministero intimato ha depositato un «atto di costituzione» in cui non ha svolto alcuna difesa.

4) Avendo rinunciato al mandato difensivo l'Avvocato a mezzo del quale era stato proposto il ricorso per cassazione, il ricorrente si è costituito con diverso difensore.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce: "Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, con particolare riferimento all'art. 35 D.lgs. 25/2008, violazione del principio della domanda ed attenuato, ed all'art. 14 lett. a) e lett. b) del D.lgs. n. 251/2007, nonché all'art. 2, lett. g), del d.lgs. n. 251 del 2007, per il mancato riconoscimento in favore del ricorrente del rischio di un grave danno alla propria incolumità in caso di rimpatrio consistente nella

condanna a morte o nell'esecuzione alla pena di morte o nella tortura (in relazione all'art. 360, comma primo n. 3 c.p.c.)".

2. Con il secondo motivo, lo stesso denuncia "Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, con particolare riferimento all'art. 14 lett. c) del D.lgs. n. 251/2007, per il mancato riconoscimento in favore del ricorrente del rischio di un grave danno alla propria incolumità in caso di rimpatrio consistente nella minaccia alla propria vita (in relazione all'art. 360, comma primo n. 3 c.p.c.)".

3. Con il terzo motivo, deduce "Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, con particolare riferimento agli artt. 3 comma 1 e 5 del D.lgs. n. 251/2007, per la mancata applicazione dei principi generali in materia di allegazione e valutazione della prova, della credibilità del richiedente e di riscontri di attendibilità (in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.)".

4. Con il quarto motivo, deduce: "Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, con particolare riferimento all'art. 5 comma 6 del D.lgs. n. 286/1998, per la mancata applicazione dei principi generali in tema di riconoscimento dei seri motivi di carattere umanitario (in relazione all'art. 360, comma primo n. 3 c.p.c.)".

5. Prima di esaminare i così riassunti motivi, occorre premettere che la procura speciale, presente in calce al ricorso per cassazione, rilasciata a tal fine dall'interessato all'originario difensore, era certamente valida rispetto al disposto di cui all'art. 35 bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008, in quanto quel difensore, oltre ad autenticare la firma dello straniero, aveva altresì certificato "che la data del rilascio della procura è il 16.01.2020".

Appare, perciò, ininfluenza il dato, sopra riportato, che detto difensore abbia successivamente rinunciato al mandato difensivo, perché, secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, per effetto del principio della cosiddetta *perpetuatio* dell'ufficio di difensore (di cui è espressione l'art. 85 c.p.c.), nessuna efficacia può dispiegare, nell'ambito del giudizio di cassazione (oltretutto caratterizzato da uno svolgimento per impulso d'ufficio), la sopravvenuta rinuncia che il difensore del ricorrente abbia comunicato alla Corte prima dell'udienza di discussione già fissata (così, tra le altre, Cass. civ., sez. VI-1, ord. 8.11.2017, n. 26429, e in termini id. n. 16121/2009). Il ricorrente, come pure accennato in narrativa, ha poi conferito mandato a diverso difensore, la cui conformità alla specifica previsione dell'art. 35 bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008 non appare necessario controllare, essendo stato il giudizio di legittimità introdotto ritualmente in base a ricorso recante procura certamente valida rilasciata all'originario difensore, e valendo il mandato poi rilasciato all'attuale difensore soltanto al fine di reputare ora costituito a mezzo dello stesso il ricorrente.

6. Venendo quindi a scrutinare i motivi di ricorso, essi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono per quanto di ragione fondati.

7. Giova in tal senso chiarire che, come ben risulta dal testo del provvedimento gravato, il primo giudice in nessun punto della sua decisione ha mostrato di reputare non veritiere o non credibili le dichiarazioni rese dal

richiedente asilo innanzi alla Commissione territoriale competente, che peraltro ha testualmente riportato (cfr. pagg. 1-2 del decreto); piuttosto ha concluso che, comunque, anche tenendo conto del suo "racconto", all'istante non potesse essere accordata alcuna forma di protezione internazionale.

8. A maggior ragione, perciò, appaiono fondati i rilievi del ricorrente, il quale si duole, nell'ambito del secondo motivo, che la norma di cui all'art. 14 lett. c) d.lgs. n. 251/2007 "è stata mal interpretata, non avrebbe dovuto il Tribunale limitare il proprio vaglio alla situazione generale del paese, che comunque non corrisponde a quella che viene dallo stesso descritta nel provvedimento impugnato ma avrebbe dovuto indirizzare l'indagine alla situazione contingente del ricorrente", osservando che "il Tribunale sul punto si limita (a) riportare alcuni stralci di pubblicazioni relative al profilo della sicurezza del paese di origine del ricorrente, il Gambia, peraltro valutandole in maniera non corretta, senza tuttavia soffermarsi sulla situazione particolare del sig. Ndjie, così come è stata dallo stesso descritta e che è stata totalmente disattesa al Giudice di prime cure".

9. Ebbene, il Tribunale di Roma, in provvedimento reso il 13.1.2020, si è avvalso ai fini della protezione principale e di quella sussidiaria, di fonti d'informazione manifestamente non aggiornate, lapidiù recente delle quali risale all'anno 2018 (cfr. pagg. 2-4 del suo decreto), peraltro riferite quasi sempre in modo da renderle pressoché indecifrabili (trattandosi per lo più di richiami a siti web), ed anche sommariamente riportate quanto al contenuto. Per giunta, tali C.O.I. non erano specificamente riferite o riferibili a quanto rappresentato dal ricorrente circa le ragioni del suo allontanamento dal Paese di provenienza, ragioni che pure il Tribunale ha ritenuto credibili. In particolare, egli aveva in sintesi raccontato che, intento a coltivare un campo della famiglia insieme al fratello più piccolo, era stato ritenuto responsabile di un incendio che da detto campo si era esteso ai campi dei vicini, i quali minacciarono di morte lui e il fratello, ma che anche il padre era arrabbiato con lui e che, a seguito di tali minacce, gli disse di andare via dal Paese, manifestando così il ricorrente la paura, in caso di rientro in Ghana, di cosa potrebbero fargli sia il padre che i vicini. Pertanto, il Tribunale non poteva esimersi almeno da ricercare fonti qualificate riguardanti in particolare i rischi che il migrante potesse correre a riguardo, anche dal punto di vista del trattamento sanzionatorio riservato in Gambia ad un reato quale quello che nel nostro ordinamento è l'incendio colposo di beni altrui, e/o di interventi delle autorità pubbliche di quel Paese, volti a reprimere o controllare reazioni private delle pretese vittime di incendio nei confronti di chi sia reputato da quelle colpevole di un tal reato.

10. Circa, poi, la protezione umanitaria, si deve sottolineare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno insegnato che: "In base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare

gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia; qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un *vulnus* al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno)" (così, da ultimo, Cass. civ., Sez. un., 9.9.2021, n. 24413).

11. Ebbene, nella specie, il Tribunale, dopo brevi premesse di ordine giuridico, ha concluso in proposito che: "... nella fattispecie, nessuna specifica ragione di vulnerabilità è stata allegata dal ricorrente né forma di integrazione riscontrabile dall'arrivo in Italia e fino a tutta la durata della procedura di protezione. In aggiunta, sebbene egli affermi di essere transitato per la Libia nel corso del suo percorso migratorio, non ha dichiarato e documentato di aver avuto postumi traumatici dal punto di vista psichico e fisico" (così alla pag. 5 dell'impugnato decreto). Conclusione, questa, in contraddizione con emergenze non poste in discussione dallo stesso Tribunale, anche se da approfondire a mezzo di C.O.I. aggiornate e mirate, ed astrattamente idonee ad un corretto giudizio ponderato della situazione del ricorrente nel Paese d'origine e quella raggiunta in Italia. Invero, da un lato, quanto raccontato dal richiedente circa le ragioni del suo allontanamento dal Gambia, ove meglio verificato, poteva integrare quanto meno gli estremi di una condizione sufficiente ad integrare seri motivi di carattere umanitario per accordare la relativa protezione e, dall'altro, secondo quanto riportato dal medesimo Tribunale, egli, giunto in Italia nel dicembre 2016 (quindi oltre tre anni prima dell'emissione del decreto oggetto di ricorso), aveva dichiarato: "vivo in un centro di accoglienza; lavoravo nel centro dove stavo ed ero addetto alla pulizia, adesso sto studiando e non lavoro", così rappresentando elementi indicativi di un certo grado d'integrazione nel nostro Paese.

12. Il decreto pertanto deve essere cassato, con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, affinché proceda ad un nuovo esame del caso.

13. Il medesimo giudice di rinvio provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.


P.Q.M.

Accoglie per quanto di ragione il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale, del 9 giugno 2022.

Il Presidente

Lucia Tria



DEPOSITATO IN CANCELLERIA



oggi. **29 SET 2022**
IL CANCELLIERE ESPERTO
Sabrina Belmonte